



Comune di Pedace (CS)

Regolamento per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Insediamento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento - Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco
- Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 18. Sedute delle commissioni
- Art. 18. Bis - Criteri per la nomina dei rappresentanti consiliari in seno agli Enti sovracomunali

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Art. 20. Sessioni
- Art. 21. Convocazione



Comune di Pedace (CS)

- Art. 21 Bis- Sedute aperte
- Art. 22. Seduta prima convocazione
- Art. 23. Seduta seconda convocazione
- Art. 24. Ordine del giorno
- Art. 25. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 27. Ordine durante le sedute
- Art. 28. Sanzioni disciplinari
- Art. 29. Tumulto in aula
- Art. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Prenotazione per la discussione
- Art. 32. Svolgimento interventi
- Art. 33. Durata interventi
- Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35. Fatto personale
- Art. 36. Udienze conoscitive
- Art. 37. Dichiarazione di voto
- Art. 38. Verifica numero legale
- Art. 39. votazione
- Art. 40. Irregolarità nella votazione
- Art. 41. Verbalizzazione riunioni
- Art. 42. Diritti dei consiglieri
- Art. 43. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 44. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 46. Interrogazioni
- Art. 47. Risposta alle interrogazioni
- Art. 48. Interpellanze
- Art. 49. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 51. Mozioni
- Art. 52. Svolgimento delle mozioni
- Art. 53. Emendamenti alle mozioni
- Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 55. votazione delle mozioni



Comune di Pedace (CS)

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 57. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

Art. 58. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 59. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.

Le funzioni del Presidente del Consiglio sono attribuite al Sindaco per come previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale .

Art. 2. Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione e dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
-
- trattazione di eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI



Comune di Pedace (CS)

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

3. Un gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri..

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il candidato a Sindaco.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI



Comune di Pedace (CS)

Art. 8 Istituzione e composizione

1. Le commissioni sono istituite su proposta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
2. Ogni commissione è composta da un numero minimo di 3 e un massimo di 5 consiglieri comunali.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni Permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio, potendosi, inoltre, istituire commissioni temporanee.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9. Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11. Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni



Comune di Pedace (CS)

della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia, nonché al dipendente competente per settore.

Art. 12.

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei 2/3 di componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13.

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori possono essere eletti nelle commissioni. Qualora non eletti, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15.

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.



Comune di Pedace (CS)

Art. 17.

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 10 dello Statuto Comunale, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 18.

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo che, gli argomenti, che formano oggetto dei lavori delle medesime siano tali da incidere sugli interessi della collettività.

Art 18. bis

Criteri per la nomina dei rappresentanti consiliari in seno agli enti sovracomunali

1. La votazione dei Rappresentati deve avvenire con procedimento di votazione separata tra le forze di maggioranza e quella di minoranza.
2. Viene eletto all'Ente sovracomunale il Consigliere che riporta il maggior numero di voti.
3. Nel caso di parità di voti riportati da due o più consiglieri, deve essere proclamato eletto quello che ha riportato, nella consultazione elettorale in base alla quale lo stesso è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale, la maggiore cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, deve essere proclamato eletto il Consigliere che precede nell'ordine di lista.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.



Comune di Pedace (CS)

Art. 20. Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21. Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, o in sostituzione, previo consenso scritto da parte del consigliere interessato, tramite fax o posta elettronica (anche non certificata).
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di avviso notificato attraverso posta elettronica non certificata, l'avvenuta notifica dovrà essere verificata dall'ufficio di segreteria anche tramite telefono.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.



Comune di Pedace (CS)

Art. 21 bis

Sedute aperte

1. Qualora sussistano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o anche in un'altra sede.
2. Tale adunanza ha carattere straordinario ed alla stessa, con i consiglieri comunali, possono essere invitati: rappresentanti istituzionali, degli organismi della partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da trattare, esperti in materia.
3. In tale adunanza, il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei presenti portatori di interessi rilevanti sui temi da trattare.
4. La conferenza dei capigruppo può determinare appositi criteri di individuazione e i limiti delle sedute "aperte".
5. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni aventi carattere dispositivo ed assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 22

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta è da ritenersi valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri eletti.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per



Comune di Pedace (CS)

quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24 **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25. **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26. **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 27. **Ordine durante le sedute**



Comune di Pedace (CS)

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28. Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29. Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31. Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti



Comune di Pedace (CS)

all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del Consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32. Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle richieste fatte in aula, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33. Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Presidente del Consiglio.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;

b) i sette minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i tre minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

6. Il Presidente del Consiglio può intervenire nella discussione in qualsiasi momento.

Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva,



Comune di Pedace (CS)

per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio ad uno dei Consiglieri presenti.



Comune di Pedace (CS)

Art. 37. Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38. Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39. Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40. Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41. Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal



Comune di Pedace (CS)

Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 42.
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43.
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44.
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45.
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Presidente del Consiglio.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Nel caso in cui, gli atti, le informazioni e le notizie richieste riguardino la



Comune di Pedace (CS)

sicurezza e la difesa Nazionale e le relazioni Internazionali tale diritto non è concesso ed il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia, Se detta Commissione, non è stata costituita, il Consigliere ha facoltà di chiederne la costituzione. Se la Commissione ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Presidente del Consiglio e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 46. Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente del Consiglio se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente del Consiglio in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente del Consiglio risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 47. Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente del Consiglio o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48. Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Presidente del Consiglio circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente del Consiglio stesso o



Comune di Pedace (CS)

della giunta.

2. Il Presidente del Consiglio risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Presidente del Consiglio o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Qualora non venga richiesta risposta scritta, e le interrogazioni e le interpellanze, sono in numero superiore a 2, le stesse sono discusse in sessioni di Consiglio distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Art. 51.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52.

Svolgimento delle mozioni



Comune di Pedace (CS)

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54.

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.

1. Il Presidente del Consiglio e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione



Comune di Pedace (CS)

di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 28 dello Statuto Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 58.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è pubblicato sul sito internet del Comune, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Privacy.

Art. 59.

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è la Segreteria Comunale. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

3. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

4. La dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di



Comune di Pedace (CS)

servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del Consiglio.

5. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.